



Parte generale

I. REGOLE FONDAMENTALI DEL RAPPORTO TRA CLIENTE E ISTITUTO DI CREDITO

A. Ambito di applicazione e modifiche delle Condizioni operative generali

1. Ambito di applicazione

Z 1. (1) Le presenti Condizioni operative generali (di seguito indicate con l'abbreviazione „COG“) trovano applicazione per l'intero rapporto d'affari tra il cliente e tutte le dipendenze dell'istituto di credito all'interno del territorio nazionale e all'estero. Hanno validità prioritaria le disposizioni riportate in accordi presi con il cliente o in condizioni particolari.

(2) Le definizioni „consumatore“ e „imprenditore“ vengono di seguito intese ai sensi della legge di tutela dei consumatori.

2. Modifiche

Z 2. (1) Le modifiche delle COG assumono validità giuridica per tutti i rapporti d'affari in essere e futuri del cliente con l'istituto di credito con l'inizio del secondo mese successivo all'avvenuto avviso al cliente, a meno che fino a tale data all'istituto di credito non sia pervenuta un'opposizione scritta da parte del cliente stesso. L'avviso del cliente può avvenire in qualsiasi forma con lo stesso concordata nell'ambito del rapporto d'affari. Un accordo preso con il cliente in merito alla trasmissione di dichiarazioni dell'istituto di credito vale anche per la comunicazione di modifiche delle COG. Qualora l'istituto di credito non dovesse conoscere l'identità del suo cliente, e non siano stati presi accordi in merito alla notifica delle modifiche, sarà determinante il testo delle COG modificate esposto nella sala degli sportelli dell'istituto di credito; trova quindi applicazione il primo periodo del presente comma.

(2) Nel suo avviso l'istituto di credito richiamerà l'attenzione del cliente sulla modifica delle COG e sul fatto che, trascorso il mese successivo all'avviso di cui al comma 1, il suo silenzio sarà considerato come assenso alla modifica stessa. Per i clienti la cui identità non sia nota all'istituto di credito, viene inserita un'apposita indicazione nel testo esposto delle COG modificate.

B. Rilascio di dichiarazioni

1. Ordini del cliente

Z 3. (1) Gli ordini vanno conferiti per iscritto.

(2) L'istituto di credito è tuttavia autorizzato ad eseguire gli ordini ad esso conferiti con mezzi di

telecomunicazione (in particolare per telefono, telegrafo o telescrivente, per telefax o trasmissione di dati a distanza). Qualora sussistano gli ulteriori presupposti stabiliti, l'istituto di credito è obbligato all'esecuzione di tali ordini solo nel caso in cui ciò sia stato concordato dal cliente con lo stesso istituto di credito.

(3) L'istituto di credito ha facoltà di eseguire ordini che gli siano stati conferiti in qualsiasi forma nell'ambito di un rapporto d'affari con un imprenditore per conto dello stesso, qualora dovesse giungere alla convinzione che essi pervengono dall'imprenditore stesso e l'incarico inoperante non sia imputabile all'istituto di credito.

2. Richiesta di conferma da parte dell'istituto di credito

Z 4. Per motivi di sicurezza, soprattutto nel caso di ordini impartiti mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, prima dell'esecuzione degli stessi e a seconda dei casi l'istituto di credito ha facoltà di richiedere conferma degli ordini stessi, mediante la stessa via di comunicazione o per via diversa.

3. Dichiarazioni dell'istituto di credito

Z 5. (1) Le comunicazioni e dichiarazioni dell'istituto di credito effettuate con utilizzo di mezzi di telecomunicazione valgono con la riserva di apposita conferma scritta, qualora non siano stati presi accordi scritti diversi o non sussistano usanze diverse degli istituti di credito.

(2) La norma di cui al primo comma non vale nei confronti di consumatori.

C. Facoltà di disposizione dopo la morte del cliente

Z 6. (1) Non appena venuto a conoscenza della morte di un cliente, l'istituto di credito accetterà disposizioni sulla base di una delibera del tribunale competente in materia di successioni o dell'atto di immissione nel possesso. Disposizioni sul conto/deposito comune di un titolare di conto/deposito con facoltà di disposizione individuale non sono soggette a questa regolamentazione.

(2) I poteri di firma non si estinguono con la morte del cliente, se essi sono stati dati da un imprenditore per un conto d'affari. In caso di dubbio, i conti di un imprenditore sono considerati conti d'affari.

D. Obblighi e responsabilità dell'istituto di credito

1. Obblighi d'informazione

Z 7. Oltre agli obblighi di informazione previsti per legge, l'istituto di credito – in mancanza di un eventuale accordo particolare – non è assoggettato a obblighi di informazione diversi da quelli indicati nelle sue condizioni



Traduzione delle Condizioni operative generali

edizione 2007

operative. Pertanto – a meno che non sussista un diverso obbligo di legge o contrattuale – lo stesso istituto di credito non è tenuto ad informare il cliente sul pericolo di imminenti cedimenti delle quotazioni, sul valore o la mancanza di valore di oggetti dati in consegna o su circostanze che potrebbero compromettere o mettere in pericolo il valore di tali oggetti; non è altresì obbligato a dare consigli o informazioni senza relativo incarico del cliente stesso.

2. Esecuzione di ordini

Z 8. (1) Un ordine che per contenuto e per sua natura rende necessario il ricorso ad un terzo, viene svolto dall'istituto di credito mediante incarico affidato ad un terzo a proprio nome. Se l'istituto di credito sceglie il terzo, esso risponderà per la scelta accurata dello stesso.

(2) L'istituto di credito è obbligato a cedere al cliente, su richiesta dello stesso, i diritti eventualmente esistenti nei confronti di terzi. Gli obblighi dell'istituto di credito nei confronti del cliente derivanti dalla legge in materia di trasferimenti e bonifici dell'anno 1999 non subiscono alcuna limitazione dalle presenti condizioni.

Z 9. omissis

E. Obblighi di cooperazione e responsabilità del cliente

1. Introduzione

Z 10. Nel rapporto con l'istituto di credito il cliente deve in particolare osservare gli obblighi di cooperazione riportati di seguito; la violazione degli stessi comporta obblighi di risarcimento del cliente o una riduzione dei suoi diritti di risarcimento verso l'istituto di credito.

2. Comunicazione di modifiche essenziali

a) Nome o indirizzo

Z 11. (1) Il cliente deve comunicare tempestivamente e per iscritto le variazioni del proprio nome, della sua denominazione sociale, del suo indirizzo e dell'indirizzo di un altro punto di destinazione o ricevimento da lui indicato.

(2) Nel caso in cui il cliente non dovesse rendere note le variazioni dell'indirizzo, le dichiarazioni scritte dell'istituto di credito si intendono pervenute qualora siano state trasmesse all'ultimo indirizzo ad esso noto.

b) Facoltà di rappresentanza

Z 12. (1) Il cliente deve comunicare tempestivamente e per iscritto all'istituto di credito l'estinzione o la variazione di una facoltà di rappresentanza – inclusa la facoltà di disposizione e di firma (Z 31 e 32) – ad esso resa nota, provvedendo a provarla mediante documentazione adeguata.

(2) Una facoltà di rappresentanza resa nota all'istituto di credito mantiene la propria validità ed entità fino alla comunicazione scritta relativa alla sua estinzione o variazione, a meno che lo stesso istituto di credito sia stato a conoscenza dell'estinzione o della variazione, ovvero esso non ne abbia avuto notizia per colpa grave. Ciò vale in particolare anche nel caso in cui l'estinzione o la variazione della facoltà di rappresentanza risulti iscritta in un pubblico registro e sia avvenuta una pubblicazione relativa.

c) Capacità di agire; scioglimento della società

Z 13. Ogni perdita e ogni limitazione della capacità di agire del cliente deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'istituto di credito. Se il cliente è una società o persona giuridica, anche lo scioglimento della stessa andrà reso noto tempestivamente all'istituto di credito.

3. Chiarezza degli ordini

Z 14. (1) Il cliente deve provvedere ad una formulazione chiara e univoca dei propri ordini all'istituto di credito. Modifiche, conferme e ripetizioni devono essere espressamente definite come tali.

(2) Se il cliente intende dare all'istituto di credito istruzioni particolari per l'esecuzione di ordini, egli dovrà darne comunicazione all'istituto di credito separatamente ed espressamente; negli incarichi affidati per mezzo di formulari, ciò dovrà avvenire separatamente dagli stessi. Ciò vale soprattutto nei casi in cui l'esecuzione dell'ordine necessiti di particolare urgenza o sia legata a particolari termini e scadenze.

4. Cura nell'impiego dei mezzi di telecomunicazione

Z 15. Se da parte del cliente vengono dati ordini o fatte dichiarazioni di altro tipo ricorrendo ai mezzi di telecomunicazione, il cliente stesso dovrà adottare le misure precauzionali atte ad evitare errori di trasmissione e abusi.

5. Obiezioni

Z 16. (1) Il cliente deve verificare la completezza e l'esattezza delle dichiarazioni dell'istituto di credito, come ad es. conferme di ordini da lui dati, avvisi relativi all'esecuzione degli stessi, estratti conto, distinte di tipo diverso, nonché trasmissioni e pagamenti dell'istituto di credito, provvedendo a sollevare tempestivamente eventuali obiezioni.

(2) Se all'istituto di credito non pervengono obiezioni scritte entro il termine di sei settimane, le dichiarazioni e prestazioni indicate dell'istituto di credito si intendono approvate; all'inizio del termine suddetto, l'istituto di credito stesso provvederà a ricordare al cliente il



significato di questa sua possibilità di agire in tal senso. Per questo scopo è sufficiente anche l'informazione data per mezzo di un estratto conto.

6. Avviso in caso di mancato ricevimento di comunicazioni

Z 17. Il cliente deve avvertire tempestivamente l'istituto di credito nel caso in cui le comunicazioni periodiche dell'istituto di credito (come ad es. chiusure contabili del conto o distinte di deposito) o comunicazioni o trasmissioni di altro tipo dell'istituto di credito, su cui il cliente stesso avrebbe dovuto contare, non gli dovessero pervenire entro il termine previsto per l'invio concordato con l'istituto.

7. Traduzioni

Z 18. Atti di qualsiasi tipo stesi in lingua straniera vanno, su richiesta, presentati all'istituto di credito anche nella traduzione tedesca, che dovrà essere asseverata da un traduttore giurato.

F. Luogo di adempimento, scelta del diritto applicabile, foro competente

1. Luogo di adempimento

Z 19. Per entrambe le parti il luogo di adempimento sono gli uffici della dipendenza dell'istituto di credito con cui è stata conclusa l'operazione.

2. Scelta del diritto applicabile

Z 20. Per tutti i rapporti tra cliente e istituto di credito trova applicazione il diritto austriaco.

3. Foro competente

Z 21. (1) Le azioni di un imprenditore contro l'istituto di credito possono essere promosse solo presso il tribunale avente competenza di merito del luogo della sede principale dell'istituto di credito. Tale foro è competente anche per azioni dell'istituto di credito contro un imprenditore, nel qual caso l'istituto stesso ha facoltà di far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale con competenza locale e di merito.

(2) Il foro generale competente per le azioni di un consumatore o contro un consumatore alla stipula del contratto con l'istituto di credito resta lo stesso anche nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, il consumatore dovesse trasferire la propria residenza all'estero e sentenze giudiziarie austriache dovessero essere esecutive in tale Paese.

G. Cessazione del rapporto d'affari

1. Cessazione da parte dell'istituto di credito

a) Risoluzione ordinaria

Z 22. Qualora non sussista alcuna convenzione a tempo determinato, l'istituto di credito e il cliente possono risolvere l'intero rapporto d'affari o singole parti dello stesso in qualsiasi momento e con l'osservanza di un termine adeguato.

b) Risoluzione per giusta causa

Z 23. (1) In presenza di una giusta causa, l'istituto di credito e il cliente possono risolvere l'intero rapporto d'affari o singole parti dello stesso in qualsiasi momento e con effetto immediato, a prescindere da altri eventuali accordi esistenti.

(2) Una giusta causa che autorizza l'istituto di credito a procedere alla risoluzione è data in particolare nel caso in cui

- subentri un peggioramento delle situazioni patrimoniali del cliente o di un coobbligato, ovvero le stesse vengano a trovarsi in pericolo, tanto che risulti compromesso l'adempimento di obbligazioni nei confronti dell'istituto di credito,
- il cliente dia indicazioni inesatte sulla sua situazione patrimoniale o altre circostanze essenziali, oppure
- il cliente non adempia o non possa adempiere all'obbligo di prestazione o maggiorazione di garanzie.

2. Conseguenze giuridiche

Z 24. (1) Con la cessazione dell'intero rapporto d'affari o di singole parti dello stesso, gli importi dovuti da esso risultanti divengono immediatamente esigibili. Il cliente è inoltre obbligato ad esimere l'istituto di credito da tutti gli obblighi per lui assunti.

(2) L'istituto di credito ha inoltre facoltà di disdire tutti gli impegni assunti per il cliente e di compensare gli stessi con effetto sul cliente, nonché di riaddebitare immediatamente bonifici avvenuti salvo incasso. Diritti risultanti da titoli, in particolare cambiali e assegni, possono essere fatti valere dall'istituto di credito fino alla copertura di un eventuale saldo debitore esistente.

(3) Le COG valgono anche dopo la cessazione del rapporto d'affari, fino alla completa definizione.

II. INFORMAZIONE BANCARIA

Z 25. Informazioni di carattere generale rientranti nella consuetudine bancaria riferite alla situazione economica di un'impresa vengono date, per quanto non sussista alcun obbligo in tal senso, solo in modo non vincolante e solo per iscritto nei confronti dell'impresa stessa.

Z 26. omissis

Z 27. omissis



III. APERTURA E TENUTA DI CONTI E DEPOSITI

A. Ambito di applicazione

Z 28. Per quanto non diversamente stabilito, le regolamentazioni di seguito adottate per i conti valgono anche per i depositi.

B. Apertura di conti

Z 29. All'apertura di un conto, il futuro titolare del conto stesso dovrà provare la propria identità. I conti vengono tenuti con intestazione al nominativo o alla ragione sociale del titolare del conto, con assegnazione di un apposito numero.

C. Specimen di firma

Z 30. Le persone a cui è attribuita la facoltà di disporre del conto e la facoltà di firma sul conto stesso, devono depositare la propria firma presso l'istituto di credito. L'istituto di credito accetterà le disposizioni scritte nell'ambito del rapporto di conto con il cliente sulla base delle firme depositate.

D. Facoltà di disposizione e potere di firma

1. Facoltà di disposizione

Z 31. È autorizzato a disporre del conto solo il titolare del conto stesso. Egli può essere rappresentato solo dalle persone la cui facoltà di rappresentanza risulti a termini di legge o alle quali sia stata data espressa autorizzazione scritta a disporre di tale conto; esse devono provare la loro identità e facoltà di rappresentanza. Nel caso di mandati preventivi è sufficiente un mandato che comprenda, in generale, l'autorizzazione a disporre sui conti del mandante.

2. Potere di firma

Z 32. (1) Il titolare del conto può attribuire espressamente e per iscritto il potere di firma ad altre persone. La persona avente potere di firma è esclusivamente autorizzata all'esecuzione e alla revoca di disposizioni relative al credito del conto.

(2) Il potere di firma su un deposito include anche la facoltà di acquistare e di vendere titoli nell'ambito della copertura esistente e dell'obiettivo di investimento del titolare del deposito, accertato ai sensi della legge di vigilanza sui titoli.

E. Particolari tipi di conto

1. Sottoconto

Z 33. Con un conto possono essere tenuti dei sottoconti. Anche se a questi viene attribuita una sottodenominazione, come soggetto avente diritto e obbligato nei confronti dell'istituto di credito figura esclusivamente il titolare del conto.

2. Conto fiduciario

Z 34. Nei conti fiduciari, il soggetto avente diritto e obbligato nei confronti dell'istituto di credito è esclusivamente il fiduciario stesso, nella sua qualità di titolare del conto.

3. Conto collettivo

Z 35. (1) Un conto può essere aperto anche per più titolari (conto cointestato). Disposizioni sul conto, in particolare quelle legate alla chiusura del conto stesso e all'attribuzione di poteri di firma, possono essere date solo da tutti i titolari congiuntamente. Ogni titolare del conto può farsi rappresentare, nel singolo caso, da una persona a tal scopo delegata.

(2) Per gli obblighi derivanti dal conto, tutti i titolari rispondono in via solidale.

(3) Se non espressamente pattuito in modo diverso, ogni contitolare del conto è autorizzato a disporre da solo sul credito del conto stesso. Tale autorizzazione include anche la facoltà di acquistare e vendere titoli nell'ambito della copertura esistente e dell'obiettivo di investimento comune di tutti i titolari del deposito, accertato ai sensi delle norme di vigilanza sui titoli. Essa cessa tuttavia con l'espressa obiezione di un altro titolare del conto; in questo l'autorizzazione è riferita solo a tutti i contitolari congiuntamente.

(4) Poteri di firma possono essere revocati da ogni singolo contitolare del conto.

Z 36. omissis

4. Conto valutario

Z 37. (1) Se l'istituto di credito tiene per il cliente un conto in valuta, i bonifici vanno accreditati su tale conto nella relativa valuta estera, a meno che non sussista un ordine di bonifico diverso. Qualora invece non vi sia alcun conto valutario, l'istituto di credito – qualora il cliente non abbia dato espressamente istruzioni diverse in tal senso – può accreditare con valuta nazionale gli importi in valuta estera. La negoziazione avviene al cambio del giorno in cui l'importo di denaro in valuta estera entra nella disponibilità dell'istituto di credito, e quindi può essere utilizzato dallo stesso.

(2) I titolari di crediti in valuta estera si assumono, in misura proporzionale e fino all'ammontare del proprio credito, tutti i danni e gli svantaggi di natura economica e giuridica che il credito complessivo dell'istituto di credito espresso nella relativa valuta e tenuto in territorio



nazionale e all'estero dovesse subire a seguito di misure e avvenimenti non sostenibili da parte dell'istituto stesso.

F. Chiusure contabili del conto e distinte di deposito

Z 38. (1) In mancanza di accordo diverso, l'istituto di credito procede alla chiusura contabile dei conti ad intervalli trimestrali. I corrispettivi e gli interessi maturati nel trimestre fanno parte del saldo di chiusura, sul quale di seguito maturano nuovamente interessi („interessi composti“). Le distinte di deposito vengono consegnate una volta all'anno.

(2) L'istituto di credito tiene a disposizione del cliente l'estratto conto con il saldo contabile/la distinta di deposito presso la dipendenza in cui viene tenuto il conto/deposito.

IV. TRASFERIMENTI MEDIANTE GIROCONTO

A. Ordini di bonifico

Z 39. (1) Gli ordini di bonifico devono contenere l'indicazione dell'istituto di credito destinatario, il numero del conto e la denominazione completa del conto del beneficiario.

(2) La causale riportata nell'ordine di bonifico non ha alcuna rilevanza per l'istituto di credito.

(3) La sola assunzione dell'ordine di bonifico da parte dell'istituto di credito non comporta alcuna costituzione di diritti di un terzo nei confronti dell'istituto stesso.

(4) L'istituto di credito è obbligato all'esecuzione di un ordine di bonifico solo nel caso in cui, sul conto del cliente indicato per il bonifico stesso, risulti una completa copertura (credito, linea di credito concessa).

B. Bonifici e diritto di storno

Z 40. (1) Con un contratto di conto in essere, l'istituto di credito è obbligato e irrevocabilmente autorizzato a prendere in consegna importi di denaro per il cliente, accreditandoli sul conto dello stesso. Anche dopo lo scioglimento del contratto di conto, l'istituto di credito ha facoltà di prendere in consegna importi di denaro per il cliente, fino a quando sussistono obblighi del cliente stesso derivanti dal conto. All'ordine di mettere a disposizione di un cliente un importo di denaro, l'istituto di credito darà esecuzione mediante bonifico del relativo importo sul conto del beneficiario, qualora dall'ordine stesso non risultino disposizioni diverse.

(2) L'istituto di credito può stornare in qualsiasi momento bonifici da esso effettuati a causa di un proprio errore. In altri casi l'istituto di credito procederà allo storno solo se gli sarà stata dimostrata univocamente l'inefficacia

dell'ordine di bonifico. Con una chiusura intermedia del conto il diritto di storno non viene estinto. In presenza di un diritto di storno, l'istituto di credito può rifiutare la disponibilità sugli importi accreditati.

C. Accredito salvo buon fine

Z 41. (1) Se l'istituto di credito provvede all'accredito di importi da incassare su incarico del cliente (in particolare nell'ambito dell'incasso di assegni, cambiali e altri titoli, note di addebito, ecc.) sul conto del cliente stesso, prima che l'importo da incassare sia pervenuto all'istituto di credito, ciò avviene solo con la riserva che l'importo rimesso sia effettivamente giunto all'istituto di credito. Ciò vale anche nel caso in cui l'importo da incassare dovesse risultare pagabile presso lo stesso istituto di credito.

(2) Sulla base della riserva suddetta l'istituto di credito è autorizzato ad annullare l'accredito mediante una semplice operazione contabile, qualora l'incasso non sia andato a buon fine oppure nel caso in cui, sulla base delle condizioni economiche di un soggetto obbligato al pagamento, di provvedimenti da parte delle autorità o per altri motivi diversi, si possa prevedere che l'istituto di credito non riuscirà ad ottenere la disponibilità illimitata sull'importo da incassare.

(3) La riserva può essere inoltre esercitata qualora l'importo accreditato sia stato incassato all'estero e venga riaddebitato all'istituto di credito da parte di terzi, a norma del diritto estero o sulla base di un accordo stipulato con istituti di credito esteri.

(4) Con la riserva di cui sopra, l'istituto di credito è anche autorizzato a rifiutare al cliente la disponibilità sugli importi accreditati. La riserva stessa non viene eliminata con le chiusure di conto.

D. Scritture contabili di addebito

Z 42. (1) Negli ordini di bonifico le scritture contabili di addebito vanno considerate come comunicazione dell'avvenuta esecuzione solo nel caso in cui la stessa scrittura contabile di addebito non venga revocata entro due giorni di banca aperta (come tali non vengono considerati i sabati, il venerdì santo e il 24 dicembre).

(2) Assegni ed altri ordini di pagamento, come anche le note di addebito, sono incassati qualora la scrittura contabile di addebito sul conto trassato del cliente non venga revocata entro due giorni di banca aperta, a meno che l'istituto di credito non abbia già prima avvertito il soggetto che presenta l'incasso o abbia effettuato nei suoi confronti un pagamento in contanti.

V. COMPENSI PER PRESTAZIONI E RIFUSIONE DELLE SPESE

A. Compenso



Traduzione delle Condizioni operative generali

edizione 2007

1. Principio dell'onerosità

Z 43. (1) Per le sue prestazioni l'istituto di credito ha diritto di chiedere al cliente compensi, in particolare interessi, commissioni e provvigioni.

(2) Ciò vale anche per prestazioni svolte dall'istituto di credito senza incarico, ma in caso di necessità e a vantaggio del cliente o in connessione con la liquidazione dell'eredità del cliente stesso.

2. Ammontare dei compensi

Z 44. Per le sue prestazioni l'istituto di credito ha diritto ad un adeguato compenso, il cui ammontare sarà stabilito dallo stesso istituto per determinate prestazioni in un'apposita tabella dei prezzi esposta. Resta salvo l'obbligo previsto per legge di indicazione di questi compensi in un contratto di credito al consumo o di un contratto di conto di giro al consumo.

3. Variazioni dei compensi per prestazioni a carattere permanente

Z 45. (1) Nei confronti degli imprenditori l'istituto di credito può variare, a propria discrezione e secondo equità, i compensi per prestazioni a carattere permanente (interessi, commissioni di tenuta del conto, ecc.), in considerazione di circostanze e fatti concomitanti (in particolare variazioni delle condizioni normative generali, cambiamenti sul mercato monetario e finanziario, variazioni dei costi di rifinanziamento, variazioni nelle spese del personale e di materiale, variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, ecc.).

(2) In mancanza di un accordo diverso, i compensi pattuiti con i consumatori per le prestazioni a carattere permanente svolte dall'istituto di credito (con esclusione degli interessi) vengono adeguati (in aumento o in riduzione), con effetto dal 1° aprile di ogni anno, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 2000 pubblicato da Statistik Austria (valore indice del mese di dicembre che precede l'adeguamento dei compensi, confrontato con i dati di base del dicembre 2002), con arrotondamento all'unità di cent più vicina. Se per qualsivoglia motivo nell'aumento dell'indice non risulta un aumento dei compensi, ciò non comporta alcuna perdita del diritto di maggiorazione negli anni successivi.

Variazioni di più ampia portata nel volume delle prestazioni, nonché dei compensi stessi, sono possibili nei confronti dei consumatori solo con il consenso del cliente. Tali variazioni assumono efficacia a distanza di sei settimane dalla data in cui il cliente è stato informato della variazione chiesta dall'istituto di credito, a meno che entro tale termine all'istituto stesso non sia pervenuta un'opposizione scritta del cliente. Nella sua comunicazione l'istituto di credito richiamerà l'attenzione del cliente sulla rispettiva modifica desiderata, facendogli notare che, scaduto il termine, il suo silenzio sarà considerato come assenso.

I tassi di interesse nelle operazioni di credito al consumo possono essere modificati sulla base di una clausola di adeguamento, da concordare separatamente con il cliente. Resta salvo l'obbligo previsto per legge di dichiarazione di questa clausola di adeguamento in un contratto di credito al consumo. Nelle operazioni di credito al consumo gli adeguamenti del compenso secondo le clausole indicate nel presente comma (2) avvengono non prima che siano trascorsi due mesi dal momento della stipula del contratto.

(3) Variazioni dei compensi e variazioni del volume delle prestazioni che vadano oltre quanto indicato nei precedenti commi (1) o (2) sono possibili solo con il consenso del cliente. Tali variazioni assumono efficacia a distanza di sei settimane dalla data in cui il cliente è stato informato della variazione chiesta dall'istituto di credito, a meno che entro tale termine all'istituto stesso non sia pervenuta un'opposizione scritta del cliente. Nella sua comunicazione l'istituto di credito richiamerà l'attenzione del cliente sulla rispettiva modifica desiderata, facendogli notare che, scaduto il termine, il suo silenzio sarà considerato come assenso.

B. Rifusione delle spese

Z 46. (1) Il cliente si assume tutti gli oneri, spese e costi derivanti dal rapporto d'affari con lui intrattenuto, in particolare diritti di bollo e legali, imposte, affrancature, costi di assicurazione, rappresentanza legale, riscossione e incasso, consulenza economico-aziendale, telecomunicazione, nonché per costituzione, gestione, utilizzo e svincolo di garanzie. Qualora l'istituto di credito non dovesse poter effettuare un ordine di pagamento del cliente per mancanza di copertura, ovvero dovesse agire a causa di misure coattive di terzi contro il cliente stesso, l'istituto sarà autorizzato alla riscossione di un adeguato rimborso forfetario delle spese secondo le condizioni esposte.

(2) L'istituto di credito può mettere in conto queste spese per un importo complessivo senza elencazione distinta delle stesse, sempreché questa non venga espressamente richiesta dal cliente.

VI. GARANZIE

A. Costituzione e maggiorazione di garanzie

1. Diritto di costituzione

Z 47. Per tutti i diritti derivanti dal rapporto d'affari con esso intrattenuto, l'istituto di credito può esigere dal cliente la costituzione di adeguate garanzie entro un congruo termine, e ciò anche nel caso in cui i diritti stessi siano condizionati, limitati o non ancora esigibili.



2. Variazione del rischio

Z 48. (1) Se in un momento successivo dovessero subentrare o divenire note circostanze che giustificano una più alta valutazione del rischio relativo ai suoi diritti nei confronti dei clienti, l'istituto di credito è autorizzato a chiedere la costituzione o la maggiorazione di garanzie entro un congruo termine. Ciò in particolare nel caso in cui le condizioni economiche del cliente abbiano subito un peggioramento o sussista un simile pericolo, oppure qualora le stesse garanzie esistenti abbiano subito un peggioramento in termini di valore o vi sia il pericolo che ciò accada.

(2) Ciò vale anche se, al momento in cui i diritti sono sorti, non è stata richiesta alcuna costituzione di garanzie.

B. Diritto di pegno dell'istituto di credito

1. Entità e origine del diritto

Z 49. (1) Il cliente concede all'istituto di credito un diritto di pegno su cose e diritti di qualsiasi genere di cui lo stesso istituto dovesse ottenere possesso.

(2) Il diritto di pegno sussiste in particolare anche su tutti i diritti pignorabili del cliente nei confronti dell'istituto di credito, ad es. quelli derivanti da crediti. Se al diritto di pegno dell'istituto di credito sono assoggettati titoli, lo stesso diritto si estenderà anche sulle cedole di interessi e di dividendo dei titoli stessi.

Z 50. (1) Il diritto di pegno garantisce i diritti dell'istituto di credito nei confronti dei clienti risultanti dal rapporto d'affari, con inclusione dei conti collettivi, anche se i diritti stessi sono condizionati, limitati o non ancora esigibili.

(2) Il diritto di pegno sorge nel momento in cui l'istituto di credito entra in possesso della cosa costituita in pegno, purché sussistano diritti dello stesso istituto di credito ai sensi del primo comma; in caso contrario al momento successivo in cui tali diritti sorgono.

2. Eccezioni al diritto di pegno

Z 51. (1) Il diritto di pegno non comprende cose e diritti che, prima che sia sorto il diritto di pegno stesso, siano stati destinati dal cliente all'esecuzione di un determinato incarico, ad es. importi per il pagamento di un determinato assegno o di una determinata cambiale, oppure per l'esecuzione di un determinato bonifico. Ciò vale tuttavia solo fino al momento in cui tale destinazione sussiste.

(2) Fermo stante il diritto di pegno esistente, l'istituto di credito eseguirà le disposizioni del cliente a favore di terzi con crediti su giroconti, fino a quando al cliente non sarà pervenuta comunicazione dell'istituto stesso relativa all'esercizio del diritto di pegno. Un pignoramento del credito non vale come disposizione del cliente.

(3) Il diritto di pegno si estende inoltre a beni patrimoniali che il cliente notificato per iscritto all'istituto di credito come beni affidati prima che abbia avuto origine il diritto di pegno stesso o che siano giunti in possesso dell'istituto di credito non per volontà del cliente.

C. Svincolo di garanzie

Z 52. Su richiesta del cliente l'istituto di credito provvederà allo svincolo di garanzie, per quanto esso non abbia alcun giusto interesse sulle stesse.

D. Utilizzo di garanzie

1. Cessione

Z 53. Garanzie con un prezzo di mercato o di borsa verranno utilizzate dall'istituto di credito secondo le norme di legge in materia mediante vendita a trattativa privata con tale prezzo.

Z 54. Garanzie senza prezzo di mercato o di borsa vengono fatte stimare da un esperto incaricato dall'istituto di credito. Il risultato della stima viene comunicato dall'istituto di credito al cliente, con invito ad indicare, entro un termine adeguato, il nome di un potenziale acquirente che entro tale termine paghi all'istituto di credito come prezzo d'acquisto almeno il valore di stima accertato. Qualora entro il termine suddetto il cliente non dovesse indicare il nome di un potenziale acquirente, ovvero il potenziale acquirente indicato non dovesse provvedere a sua volta al pagamento del prezzo d'acquisto, l'istituto di credito sarà irrevocabilmente autorizzato a cedere la garanzia a nome del cliente stesso almeno al valore della stima. Il ricavato della vendita servirà per il rimborso dei crediti garantiti; un'eventuale eccedenza spetterà al cliente.

2. Esecuzione forzata e asta stragiudiziale

Z 55. L'istituto di credito è altresì autorizzato ad utilizzare la garanzia in via esecutiva ovvero – qualora la stessa non abbia un prezzo di mercato o di borsa – a farla mettere ad un'asta stragiudiziale.

3. Recupero di crediti

Z 56. (1) L'istituto di credito può revocare e recuperare i crediti di qualsiasi tipo costituiti in garanzia a suo favore (inclusi i crediti cartolarizzati) alla scadenza del credito garantito. Prima il recupero del credito utilizzato come garanzia è consentito alla scadenza dello stesso. Nel caso di pericolo incombente di una perdita di valore del credito utilizzato come garanzia, la revoca dello stesso è consentita prima della sua scadenza. Per quanto possibile, il cliente ne dovrà essere informato anticipatamente. Importi incassati prima della scadenza del credito garantito subentrano come pegno al credito recuperato.



(2) Le disposizioni di cui al primo comma non valgono per i crediti di salario e di stipendio di consumatori, costituiti come garanzia per crediti non ancora esigibili.

4. Ammissibilità dell'utilizzo

Z 57. Anche se l'acquirente non provvede subito al pagamento in contanti del prezzo di acquisto, l'utilizzo della garanzia da parte dell'istituto di credito è ammessa, purché non vi sia alcuna offerta o alcuna offerta equivalente con pagamento in contanti immediato, e il pagamento successivo risulti garantito.

E. Diritto di ritenzione

Z 58. L'istituto di credito può ritenere prestazioni ad esso spettanti nei confronti del cliente per diritti derivanti dal rapporto d'affari, anche se essi non fondano sullo stesso rapporto giuridico. I punti Z 50 e 51 trovano applicazione conforme.

VII. COMPENSAZIONE E IMPUTAZIONE

A. Compensazione

1. Da parte dell'istituto di credito

Z 59. (1) L'istituto di credito è autorizzato a procedere alla compensazione tra tutti i diritti del cliente, per quanto pignorabili, e tutti i debiti del cliente stesso nei suoi confronti.

(2) Fermo restando il diritto di compensazione esistente, l'istituto di credito provvederà ad eseguire disposizioni del cliente a favore di terzi mediante crediti da giroconti, fino a quando al cliente stesso non sarà pervenuta alcuna dichiarazione di compensazione. Un pignoramento del credito non vale quale disposizione del cliente.

2. Da parte del cliente

Z 60. Il cliente è autorizzato a pareggiare propri debiti mediante compensazione solo se l'istituto di credito è insolvente, ovvero qualora il credito del cliente stesso sia in relazione con il suo debito, oppure sia stato accertato a giudiziario o riconosciuto dall'istituto di credito.

B. Imputazione

Z 61. In deroga alle norme del § 1416 del codice civile (ABGB) l'istituto di credito può imputare in un primo momento pagamenti su crediti dell'istituto, per quanto per essi non sia stata costituita alcuna garanzia, oppure se il valore della garanzia costituita non copre i crediti stessi. In questo caso non ha alcuna rilevanza il momento in cui i singoli crediti sono divenuti esigibili. Ciò vale anche nell'ambito di un rapporto di conto corrente.

Particolari tipi di operazioni

I. NEGOZIAZIONI IN TITOLI E ALTRI VALORI

A. Ambito di applicazione

Z 62. Le condizioni di cui ai punti Z 63 - 67 valgono per titoli ed altri valori, anche se essi non sono cartolarizzati.

B. Modalità di esecuzione

Z 63. (1) L'istituto di credito svolge, di norma, incarichi del proprio cliente per l'acquisto e la vendita di titoli in qualità di commissionario, qualora sussista un prezzo di borsa o di mercato, e cioè in mancanza di una comunicazione diversa (§§ 400 ss. del codice commerciale HGB). L'intervento in proprio non necessita di alcuna comunicazione ai sensi del § 405 del codice commerciale HGB.

(2) Qualora l'istituto di credito dovesse invece concordare con il cliente un prezzo fisso, esso provvederà alla stipula di un contratto di compravendita.

(3) Il cliente dichiara con la presente il proprio assenso alla politica operativa dell'istituto di credito, sulla cui base – in mancanza di istruzioni diverse – l'istituto stesso procederà allo svolgimento degli incarichi del cliente. L'istituto di credito informerà il cliente su modifiche sostanziali della sua politica operativa.

(4) L'istituto di credito può eseguire anche solo in parte incarichi di acquisto e di vendita di titoli ad esso pervenuti, qualora a causa della situazione di mercato un'esecuzione completa degli stessi non dovesse essere possibile.

C. Uso del luogo di esecuzione

Z 64. Ai fini dell'esecuzione sono determinanti le disposizioni di legge e gli usi vigenti del luogo di esecuzione.

D. Tempi di esecuzione

Z 65. Se l'incarico di esecuzione nel giorno stesso non è pervenuto in tempo, e non dovesse quindi più essere possibile procedere allo svolgimento nell'ambito della normale attività operativa, l'incarico stesso verrà prenotato per il giorno di borsa successivo.

E. Mancanza di copertura

Z 66. (1) L'istituto di credito può astenersi per intero o in parte dall'esecuzione di operazioni in titoli, qualora non sussista una copertura adeguata.



Traduzione delle Condizioni operative generali

edizione 2007

(2) L'istituto di credito è tuttavia autorizzato ad eseguire tali operazioni in titoli, qualora da parte sua non possa essere ravvisato che il cliente desidera l'esecuzione dell'incarico solo in presenza di copertura.

(3) Se nonostante sollecito il cliente non provvede alla copertura, l'istituto di credito è autorizzato a concludere un'operazione di vendita al miglior cambio possibile per conto del cliente stesso.

F. Operazioni con l'estero

Z 67. Se al cliente viene rimesso un diritto alla fornitura dei titoli (conto titoli), il diritto del cliente nei confronti dell'istituto di credito corrisponde alla quota che lo stesso istituto detiene per conto del cliente sull'intero portafoglio di titoli dello stesso tipo tenuto dall'istituto per i propri clienti all'estero, secondo le rispettive disposizioni di legge e usanze.

G. Operazioni in azioni

Z 68. Nelle operazioni in azioni i cui titoli definitivi non sono ancora in circolazione, l'istituto di credito non risponde né dell'emissione dei titoli stessi da parte della società per azioni, né della possibilità di esercizio dei diritti degli azionisti prima dell'emissione delle azioni.

II. CUSTODIA DI TITOLI E ALTRI VALORI

A. Custodia in deposito

Z 69. (1) L'istituto di credito è autorizzato ad aggiungere al deposito del beneficiario titoli depositati presso l'istituto stesso.

(2) L'istituto di credito è autorizzato espressamente a custodire anche all'estero titoli emessi in territorio nazionale, e a custodire anche in territorio nazionale titoli emessi all'estero. Esso è altresì autorizzato a fare registrare titoli nominativi emessi all'estero sotto il nome del depositario interno o sotto quello del fiduciario del depositario estero („nominee“).

(3) L'istituto di credito risponde nei confronti di un imprenditore solo dell'accurata scelta del terzo depositario.

B. Capitalizzazione di titoli, riaffogliamento, estrazione, disdetta

Z 70. (1) L'istituto di credito provvede a staccare le cedole degli interessi e di dividendo esigibili, procedendo all'incasso del loro controvalore. Nuove cedole di interessi e di dividendo vengono procurate dall'istituto di credito senza apposito incarico.

(2) Estrazioni, disdette e altre misure analoghe relative ai titoli custoditi vengono controllate dall'istituto di credito,

purché annunci sulle stesse siano pubblicati nell'„Amtsblatt der Wiener Zeitung“ o nel „Mercur“ Authentischer Verlosungsanzeiger. L'istituto di credito provvede all'incasso di titoli estratti e disdetti, nonché di cedole di interessi e di dividendo.

(3) Nel caso di titoli depositati prezzo terzi, gli obblighi di cui al primo e secondo comma spettano al terzo depositario. Nel caso di titoli custoditi all'estero l'istituto di credito non è obbligato a comunicare al cliente i numeri di titoli accreditati su conto titoli, e in particolare anche di titoli soggetti ad estrazione; l'istituto di credito stabilisce quindi mediante estrazione i clienti a cui i titoli estratti vanno assegnati. Se invece vengono comunicati numeri di titoli soggetti ad estrazione, essi assumono rilevanza solo ai fini dell'estrazione e del rimborso, tuttavia solo fino a quando ciò avviene secondo gli usi esteri. Se invece secondo l'uso estero si dovesse procedere con distribuzione proporzionale degli importi di capitalizzazione di titoli estratti, e se in questo caso le quote rimanenti a singoli clienti non dovessero poter essere rappresentate per titoli, i clienti le cui quote vengono capitalizzate andranno determinati mediante estrazione.

C. Obbligo di controllo dell'istituto di credito

Z 71. Al momento in cui gli vengono consegnati titoli nazionali, l'istituto di credito - basandosi sulla documentazione interna a sua disposizione - procede ad un unico controllo al fine di verificare se i titoli stessi sono interessati da ammortamenti, blocchi dei pagamenti o misure analoghe. Il controllo relativo alla procedura di ammortamento di titoli avviene anche successivamente alla consegna degli stessi.

D. Notificazione della conversione e di altre misure diverse

Z 72. In caso di conversione, aumento o riduzione del capitale, fusione, esercizio o utilizzo di diritti di opzione, ingiunzione di pagamento, raggruppamento, riconversione, offerta di cambio, compensazione con rinegoziazione dei tassi e ridefinizione della durata, nonché di altre misure importanti riguardanti i titoli, l'istituto di credito - qualora delle stesse sia stato pubblicato un annuncio nell'„Amtsblatt der Wiener Zeitung“ ovvero all'istituto di credito sia pervenuta notizia da parte dell'ente emittente o del depositario estero - cercherà di darne comunicazione al cliente. Se il cliente non provvede a dare in tempo debito le relative istruzioni, l'istituto di credito procederà a propria discrezione e tenendo in considerazione gli interessi del cliente stesso, in particolare usufruendo entro il termine massimo possibile di diritti che altrimenti andrebbero persi.



III. OPERAZIONI IN DIVISE E IN VALUTA

A. Modalità di esecuzione

Z 73. Per divise e valute l'istituto di credito stipula con il cliente un contratto di compravendita. Qualora venga stabilito che l'istituto di credito operi per il cliente in qualità di commissionario, trovano applicazione per analogia le norme regolamentari definite per i contratti di commissione al paragrafo relativo alle operazioni in titoli. Un eventuale intervento in proprio non necessita di alcuna comunicazione ai sensi del § 405 del codice commerciale HGB.

B. Operazioni a termine

Z 74. (1) Nelle operazioni a termine l'istituto di credito può chiedere al cliente, in tempo adeguato prima della scadenza, la prova che la rimessa dovuta dal cliente stesso entrerà sul conto pattuito entro il termine previsto. Se questa prova non viene fornita, o qualora a causa di altre circostanze risulti certo che il cliente non adempirà ai propri obblighi, l'istituto di credito sarà autorizzato a concludere un'operazione di vendita al miglior cambio possibile, anche prima della scadenza pattuita.

(2) Anche in assenza di un precedente accordo, l'istituto di credito è autorizzato a chiedere una copertura per il rischio di perdita, nel caso in cui, secondo il giudizio degli esperti in materia, tale rischio dovesse essersi aggravato, oppure la situazione patrimoniale del cliente dovesse aver subito un peggioramento. Qualora non concordato diversamente, la copertura deve essere fornita in denaro. Sui beni offerti in copertura sussiste un diritto di pegno a favore dell'istituto di credito. Qualora la copertura non dovesse essere fornita, l'istituto di credito sarà autorizzato a concludere un'operazione di vendita al miglior cambio possibile.

(3) Se l'istituto di credito procede ad un'operazione di vendita ai sensi del primo o secondo comma, una eventuale differenza di cambio da essa derivante andrà a favore o a carico del cliente. Tutte le spese risultanti sono a carico del cliente.

IV. CREDITI IN VALUTA ESTERA

Z 75. I crediti in valuta estera sono effettivi, vale a dire che devono essere rimborsati nella valuta in cui sono stati concessi dall'istituto di credito. Pagamenti in valuta diversa valgono come prestazione di garanzia, a meno che l'istituto di credito non comunichi al cliente che essi vengono utilizzati per l'ammortamento dei debiti del credito stesso. L'istituto di credito è anche autorizzato a convertire nella valuta interna un saldo debitore in essere espresso in valuta estera, provvedendo a darne comunicazione al cliente, nel caso in cui

- a causa dell'andamento dei cambi della valuta estera il rischio dovesse subire un aggravamento e l'istituto di credito non dovesse ottenere una sufficiente garanzia entro un termine adeguato, oppure
- a causa di fatti giuridici o altre circostanze non sostenibili da parte dell'istituto di credito, un rifinanziamento nella valuta estera non dovesse più essere possibile, oppure se
- il credito dovesse essere per intero scaduto per il rimborso e, nonostante apposito sollecito, non dovesse essere rimborsato.

V. INCASSO E OPERAZIONI DI SCONTO, OPERAZIONI CON CAMBIALI E ASSEGNI

A. Ambito di applicazione

Z 76. Queste condizioni valgono per cambiali, assegni e altri documenti all'incasso (come ad es. vaglia, pagherò, ecc.).

B. Incasso o acquisto

Z 77. Tali titoli vengono in linea di massima accettati dall'istituto di credito per l'incasso, a meno che non sia stato pattuito l'acquisto (sconto) degli stessi.

C. Puntualità degli ordini

Z 78. Gli ordini di incasso devono pervenire puntualmente, in modo che essi possano essere eseguiti nell'ambito delle regolari procedure operative, senza dover ricorrere a particolari mezzi d'urgenza.

D. Diritti e doveri dell'istituto di credito

Z 79. In un'operazione di sconto, nei casi indicati ai punti Z 41 (2) e (3), l'istituto di credito può addebitare al venditore l'intero importo nominale, oltre a tutte le spese sostenute dall'istituto di credito stesso; nei titoli in valuta estera il cliente si assume anche il rischio di cambio.

Z 80. In questi casi, come anche nel riaddebito di accrediti „salvo buon fine“ (Z 41), all'istituto di credito permangono i diritti al pagamento dell'intero importo con crediti accessori nei confronti dei clienti ed ogni soggetto obbligato risultante dal titolo, fino alla copertura di un saldo debitore derivante da un tale riaddebito.

Z 81. L'istituto di credito può chiedere al cliente il trasferimento del credito esistente alla base del titolo o del suo acquisto da parte del cliente, nonché di tutti gli altri diritti presenti e futuri derivanti dalle operazioni su cui si basano, con inclusione delle garanzie connesse. L'istituto di credito è tenuto al pagamento di titoli presso di esso domiciliati solo nel caso in cui sia pervenuto in tempo un ordine del cliente e sia inoltre data una sufficiente copertura.